DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 6

Finanziamento dei partiti politici

COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111". COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96.

Versione in vigore dal 24 luglio 2012, tuttora in vigore · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Titolo	I — Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo	I — Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria/art-6-finanziamento-dei-partiti-politici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it